

ESPORTARE KIWI IN COREA DEL SUD

APRILE 2020



Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20
Piano di azione biennale 2019-20
Scheda progetto Ismea 10.1 "Internazionalizzazione"

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari

Responsabile scientifico:
Fabio Del Bravo

Coordinamento operativo:
Antonella Finizia

Autori:
Linda Fioriti, Cosimo Montanaro, Antonietta Valente

Data: Aprile 2020

Impaginazione e grafica:
Sara Di Mario, Roberta Ruberto e Mario Cariello

La scheda “prodotto/paese” si inquadra nelle attività dell’Ismea per la Rete Rurale Nazionale previste nel programma 2014-20, con particolare riferimento all’“internazionalizzazione” delle aziende agricole e agroalimentari. In particolare, la scheda intende fornire un contributo di conoscenza dotando gli operatori di uno strumento concreto di valutazione delle opportunità e delle condizioni tecnico-operative necessarie a esportare.

Il lavoro, realizzato dall’Ismea col supporto di Si.Camera, contiene informazioni inerenti il posizionamento competitivo dei concorrenti, le caratteristiche del mercato, dazi, documenti doganali, normativa sanitaria, etichettatura, ecc.

Data la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questa scheda sono tratte da fonti ritenute attendibili e aggiornate al 2019. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo nello svolgimento dell’attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento. Per gli aspetti tecnico/contabili è preferibile consultare lo spedizioniere.

La presente scheda è stata pubblicata sul sito www.reterurale.it in formato pdf dove è possibile accedere ai siti di riferimento tramite i link riportati nel documento.

SOMMARIO

- Dati paese
- Il mercato mondiale dei Kiwi
- Le importazioni della Corea del Sud
- Accordi di libero scambio
- Normativa e sistema di sicurezza alimentare
 - o *Principali riferimenti normativi*
 - o *Autorità competenti*
 - o *Localizzazione dipartimenti dell'agenzia di quarantena (QIA)*
- Grado di apertura del mercato
- Procedure di importazione della Corea del Sud
 - o *Servizio di quarantena*
 - o *Trattamento fitosanitario*
- Documenti, certificati doganali e di trasporto
- Dazi e Imposte
- Etichettatura e Imballaggio
- Spedizione temporanea
- Contatti utili

DATI PAESE



Capitale:	Seoul
Città principali	Busan; Incheon; Daegu; Daejeon; Gwangju
Superficie (km²):	100,3 mila (Banca Mondiale 2018)
Popolazione:	51.25 milioni (Banca Mondiale 2018)
Reddito Nazionale, PPA*:	2.069,81 miliardi US\$ (Banca Mondiale 2018)
Reddito Nazionale/pro-capite, PPA*:	40.090 US\$ (Banca Mondiale 2018)
PIL:	1.619,42 miliardi US\$ (Banca Mondiale 2018)
Religione:	Shintoista e buddista
Lingua ufficiale:	Coreano
Moneta:	Won sudcoreano (KRW)


(*) PPA: Parità Potere di Acquisto

Fonte: <https://databank.worldbank.org/>

IL MERCATO MONDIALE DEI KIWI

Nel 2018 gli scambi mondiali di kiwi freschi hanno sfiorato 1,6 milioni di tonnellate per un valore pari a circa 2,6 miliardi di euro; la dinamica tra il 2014 e il 2018 è aumentata in misura molto consistente (+26% in quantità e +50% in valore).

Nella graduatoria mondiale dei paesi esportatori l'Italia occupa la seconda posizione sia in quantità sia in valore, detenendo una quota dell'export totale nel 2018 pari rispettivamente al 19% e 17%



HS6: 0810.50

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (database ITC)

Sul fronte delle importazioni, la Cina guida la classifica dei primi cinque paesi acquirenti di kiwi, con il 13% del valore dell'import mondiale; seguono Giappone, Belgio, Germania e Spagna. Ad eccezione del Giappone, per ciascuno di questi paesi l'Italia figura sempre tra i principali fornitori, detenendo nel caso della Germania la prima posizione con una quota in valore pari al 46%.

Scorrendo l'elenco dei paesi importatori, la Corea del Sud si posiziona al 12° posto con importazioni per 33 mila tonnellate corrispondente in valore a 77 milioni di euro nel 2018; l'Italia si configura come terzo fornitore detenendo una quota del mercato inferiore all'1%.

Principali paesi importatori in valore e quota di mercato dei relativi fornitori

	Principali paesi importatori	Import 2018 (mln euro)	Posizione e quota % dei principali paesi fornitori				
			I	II	III	IV	V
1°	Cina	348	N. Zelanda (87,1%)	Cile (6,4%)	Italia (4,9%)	Grecia (0,9%)	Francia (0,8%)
2°	Giappone	313	N. Zelanda (96,6%)	USA (1,7%)	Cile (1,1%)	Corea del Sud (0,3%)	Georgia (0,04%)
3°	Belgio	239	N. Zelanda (81,0%)	Italia (10,4%)	Paesi Bassi (3,3%)	Germania (2,8%)	Francia (2,4%)
4°	Germania	202	Italia (45,9%)	N. Zelanda (37,7%)	Grecia (6,1%)	Cile (3,6%)	Francia (2,6%)
5°	Spagna	192	N. Zelanda (42,3%)	Italia (16,1%)	Belgio (12,5%)	Grecia (12,1%)	Portogallo (7,9%)
12°	Corea del Sud	77	N. Zelanda (92,9%)	Cile (6,4%)	Italia (0,6%)	USA (0,1%)	

HS6: 0810.50


Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (database ITC)

LE IMPORTAZIONI DELLA COREA DEL SUD

La dimensione del mercato della Corea del Sud pur essendo piuttosto contenuta in termini assoluti (il 2% dell'import mondiale in volume e del 3% in valore nel 2018) ha mostrato una forte dinamicità nel medio periodo; la domanda mondiale di questo paese infatti è aumentata significativamente tra il 2014 e il 2018 crescendo del 68% in volume (a 33 mila tonnellate nel 2018) e del 94% in valore (a 77 milioni di euro nel 2018).

Circa il 90% in volume e in valore delle richieste di kiwi della Corea del Sud vengono soddisfatti dalla Nuova Zelanda; la posizione italiana è del tutto marginale e legata alla stagionalità della coltura. Le spedizioni del prodotto nazionale in Corea del Sud hanno avuto inizio nel 2013 mostrando un andamento piuttosto instabile nel tempo; nello specifico del 2018, le spedizioni di kiwi italiani valgono 445.000 euro per 227 tonnellate.

Dinamica dell'import della Corea del Sud per paese di provenienza




HS6: 0810.50

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (database ITC)

Il prezzo medio all'import di kiwi della Corea del Sud si è attestato nel 2018 a 2,33 euro/kg, in aumento del 15,6% nel quinquennio.

Ad eccezione del prodotto proveniente dal Cile, il kiwi neozelandese e italiano mostra negli ultimi cinque anni una crescita del prezzo medio all'import, rispettivamente del 17% e 14%.

I prezzi medi all'import della Corea del Sud



HS6: 0810.50

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (database ITC)

ACCORDI SUL LIBERO SCAMBIO

Accordi di libero scambio della Corea del Sud (FTA/Free Trade Agreement)		
Classificazione	Paesi/Aree	Situazione in progress
Accordi in vigore (15 FTA, 52 Paesi)	Cile	In vigore dal 1 Aprile 2004
	Singapore	In vigore dal 2 Marzo 2006
	EFTA (4 Paesi)	In vigore dal 1 Settembre 2006
	ASEAN (10 Paesi)	In vigore dal 1 Giugno 2007
	India	In vigore dal 1 Gennaio 2010
	UE (28 Paesi)	In vigore dal 1 luglio 2011
	Perù	In vigore dal 1 agosto 2011
	USA	In vigore dal 15 Marzo 2012
	Turchia	In vigore dal 1 Maggio 2013
	Australia	In vigore dal 12 Dicembre 2014
	Canada	In vigore dal 1 Gennaio 2015
	Cina	In vigore dal 20 Dicembre 2015
	Nuova Zelanda	In vigore dal 20 Dicembre 2015
	Vietnam	In vigore dal 20 Dicembre 2015
Colombia	In vigore dal 15 Luglio 2016	
Accordi raggiunti (1 FTA, 6 Paesi)	America centrale (6 Paesi)	Dichiarazione di Accordo (16 Novembre 2016)
Negoziazioni in progress	Corea-Cina-Giappone	10° working-level negotiation (Aprile 2016)
	*RCEP	17° negoziato (Febbraio 2017)
	Ecuador	5° negoziato (Novembre 2016)
	Israele	2° negoziato (Dicembre 2016)
Ripresa dei negoziati	Indonesia	7° negoziato (Febbraio 2014)
	Giappone	6° negoziato (Novembre 2004)
	Messico	2° negoziato (Giugno 2008)
	*GCC	3° negoziato (Luglio 2009)

Fonte: <http://www.customs.go.kr>

* RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership): 10 Paesi ASEAN, Corea, Cina, Giappone, India, Nuova Zelanda, Australia

* America Central: 6 Paesi Panama, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua

* GCC (Gulf Cooperation Council): Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Oman, Qatar

UNIONE EUROPEA – COREA DEL SUD (Accordo di Libero scambio del 2011)



L'accordo di libero scambio UE-Corea in vigore dal 1° luglio 2011 è stato ratificato in Italia con [legge 4 agosto 2015, n. 138](#).

L'Accordo è pienamente operativo, dal 1° luglio 2016, i dazi sono stati eliminati su tutti i prodotti ad eccezione di un numero limitato di prodotti agricoli.

Per beneficiare di tale esenzione gli esportatori comunitari (e quindi anche italiani) devono acquisire lo **status di esportatore autorizzato** nel quadro dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea.

Questa autorizzazione costituisce un'opportunità singolare di accesso al mercato asiatico in quanto:

- tra l'UE e la Corea del Sud l'unica prova di origine contemplata è la «*dichiarazione di origine*», rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione;
- lo *status* è concesso indipendentemente dal valore dei prodotti esportati e, a differenza di altri accordi, anche in assenza del requisito della «frequenza» delle esportazioni.

L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio delle dogane del luogo nel quale l'esportatore è stabilito e nel quale conserva le scritture contenenti la prova di origine a condizione che:

- i prodotti in questione possano essere considerati originari della UE o della Corea del Sud e soddisfino gli altri requisiti stabiliti dal protocollo;
- l'esportatore autorizzato sia in grado di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, comprese le dichiarazioni dei fornitori o dei produttori, e dimostrare la conformità agli altri requisiti stabiliti dal protocollo.

(vedi di seguito § “Documenti e certificati doganali e di trasporto”)

ITALIA - COREA DEL SUD (Accordo bilaterale agli scambi di kiwi, firmato nel 2012).



Il 12 Aprile 2012, dopo 8 anni di negoziati, è stato pubblicato il protocollo bilaterale tra Ministero delle Politiche Agricole QIA ([Animal and Plant Quarantine Agency](#)) che autorizza l'export del kiwi italiano in Corea.

(vedi di seguito § “Grado di apertura del mercato”)

■ NORMATIVA E SISTEMA DI SICUREZZA ALIMENTARE

Principali riferimenti normativi

Il riferimento normativo è la legge “**PLANT PROTECTION ACT**” (diverse volte emendata, ultima modifica Act No. 14299, del 2 dicembre 2016).

Per ulteriori informazioni consultare il testo della legge:

https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=40168&lang=ENG

Lo scopo di questa legge è di contribuire alla sicurezza e al miglioramento della produzione agricola e forestale e di preservare l'ambiente naturale prevedendo le questioni necessarie per le misure fitosanitarie per le piante domestiche e di quelle importate ed esportate, nonché il controllo contro i parassiti dannosi per le piante.

A tal fine, lo Stato e le amministrazioni locali adottano le misure necessarie, come la quarantena, l'ispezione ed il controllo, per prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi.

I proprietari o i gestori di impianti sono chiamati a collaborare attivamente all'attuazione di queste misure.

In virtù dell'art.7 di questa legge, i prodotti importati sono sottoposti a ispezione e controllo fitosanitario: *“chiunque importa un prodotto agricolo soggetto a misure fitosanitarie, lo trasporta attraverso il territorio coreano o lo immagazzina in Corea deve preservarlo in modo da renderlo sicuro, ad esempio: conservarlo in un contenitore sigillato o in un recipiente conforme alle norme sulla prevenzione antiparassitaria”*.

Certificato fitosanitario - Chiunque intenda importare piante o contenitori e imballaggi annessi alle piante deve munirsi di un certificato fitosanitario conforme a quanto prescritto dalla Convenzione internazionale sulla protezione delle piante e rilasciato da un'autorità governativa del paese esportatore.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'Agenzia fitosanitaria coreana:

http://www.qia.go.kr/english/html/Plant/Plant_003.jsp

Autorità competenti

Relativamente all'ispezione di produzione di prodotti dell'agricoltura e quindi di kiwi, le autorità coreane competenti sono: MAFRA, QIA, NAQS.

- **MAFRA - Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli affari rurali**
<http://www.mafra.go.kr/english/index.do>
- **QIA - Agenzia di quarantena e ispezione fitosanitaria coreana**
http://www.qia.go.kr/english/html/Plant/Plant_003.jsp
- **NAQS - Organic Processed Food Certification System**
<http://www.naqs.go.kr/eng/main/main.do>


Il Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli affari rurali (**MAFRA**) valuta il livello di rischio degli organismi nocivi importati dall'estero e stabilisce misure (“analisi del rischio fitosanitario”), al fine di prevenire l'introduzione nella Repubblica di Corea.

L'Agenzia (**QIA**) è responsabile della quarantena e del controllo sanitario dei prodotti vegetali con l'obiettivo di migliorare il sistema di sicurezza per i prodotti dell'agricoltura. La QIA è inoltre respon-

sabile della prevenzione di prodotti di importazioni, quali: vegetali a rischio parassiti e malattie delle piante, frutta e verdura.

Il servizio nazionale di gestione della qualità dei prodotti agricoli (**NAQS**) è responsabile della definizione degli standard di qualità, dell'applicazione del marchio del paese di origine, dell'applicazione dell'etichettatura biologica per la frutta fresca, verdura, cereali e prodotti alimentari trasformati sul mercato e della certificazione biologica e dell'accreditamento sia per i prodotti biologici non trasformati che per i prodotti biologici trasformati. Inoltre, il NAQS determina l'equivalenza organica con i paesi esteri.

Localizzazione dipartimenti dell'agenzia (qia)



1	APQA Headquarters	16	Cheongju District Office
2	Incheon International Airport Regional Office	17	Cheonan District Office
3	Yeongnam Regional Office	18	Uiwang District Office
4	Gimhae International Airport District Office	19	Seoul Regional Office
5	Busan Newport District Office	20	Gimpo International Airport District Office
6	Shinsundae District office	21	Sokcho District Office
7	Daegu District Office	22	Donghae District Office
8	Yongsan District Office	23	Honam Regional Office
9	Changwon District Office	24	Gwangyang District Office
10	Gimhae District Office	25	Gwangju District Office
11	Gumi District Office	26	Jeonju District Office
12	Ulsan District Office	27	Muan International Airport District Office
13	Jungbu Regional Office	28	Jeju Regional Office
14	Pyeongtaek District Office	29	Jeju International Airport District Office
15	Yongin District Office		

■ GRADO DI APERTURA DEL MERCATO

La Corea è uno dei mercati più restrittivi per quanto riguarda l'ingresso di ortofrutta e prodotti vegetali in genere.

L'importazione dei prodotti ortofrutticoli freschi da Paesi terzi è regolata, come già detto, da specifiche norme fitosanitarie finalizzate ad impedire il rischio di diffusione di organismi nocivi dei vegetali laddove questi non sono presenti o sono ancora poco diffusi. Per l'apertura di nuovi mercati sono pertanto necessari protocolli bilaterali di esportazione, in base ai quali – previa valutazione dei rischi legati all'introduzione di una determinata specie – i Servizi fitosanitari del Paese importatore, in questo caso la Corea ed esportatore (es: Italia) definiscono modalità di controllo ed eventuali trattamenti da effettuare sulle merci.

Per esportare kiwi italiani in Corea del Sud, il dossier tecnico è stato presentato nel 2004; **solo ad aprile 2012 è stato concluso l'accordo bilaterale per autorizzare l'esportazione di frutti di kiwi dall'Italia verso la Repubblica di Corea.**

Detto accordo prevede che, nei primi due anni della sua applicazione, le spedizioni di kiwi nazionali, al fine di essere introdotte nella Repubblica di Corea, siano sottoposte ad ispezioni congiunte degli ispettori fitosanitari coreani ed italiani al momento dell'invio delle stesse (**pre-clearance**).

Successivamente ai primi due anni, le spedizioni di kiwi nazionali **possono essere inviate senza l'onere del pre-clearance**, a condizione che una delegazione di esperti coreani si rechi in Italia per condurre un'indagine in loco (on-site survey) presso frutteti e/o stabilimenti italiani al fine di verificare l'applicazione dei requisiti previsti dal succitato accordo.

Al riguardo, possono essere avviate nella repubblica di Corea **solo le spedizioni di produttori/esportatori autorizzati** che sono **inseriti in appositi elenchi ufficiali**.

Ogni anno, prima dell'avvio della campagna di commercializzazione, gli elenchi vengono aggiornati. I produttori/esportatori che intendono aderire a questo programma di esportazione devono soddisfare i requisiti fitosanitari definiti nel succitato accordo. I **Servizi Fitosanitari delle Regioni** in cui essi operano, ne verificano la conformità e comunicano al Servizio fitosanitario centrale i nominativi da inserire negli elenchi ufficiali al momento del loro aggiornamento. Oltre a ciò, i produttori/esportatori interessati devono contribuire alla copertura dei costi relativi allo svolgimento dell'indagine in loco. Pertanto, è necessario che i produttori/esportatori interessati si mettano in contatto con i Servizi Fitosanitari delle Regioni in cui operano al fine di aderire a questo programma di esportazione.

PROCEDURE DI IMPORTAZIONE DELLA COREA DEL SUD

Nonostante l'abbattimento delle barriere fitosanitarie che impedivano al prodotto italiano di raggiungere la Corea del sud, i severi protocolli da seguire per l'export, la formalizzazione degli aspetti burocratici, i rischi di ingenti perdite economiche, in caso di insuccesso della spedizione, rendono molto importante il rispetto rigoroso di tutte le procedure e impongono una gestione coordinata tra le aziende e le istituzioni.

Come funzionano i controlli per il kiwi

La frutta deve essere lavorata, conservata e confezionata in strutture con requisiti specifici richiesti esplicitamente dal Servizio fitosanitario coreano. **Sia i frutteti che i magazzini devono essere inseriti in liste ufficiali**, e inviate in Corea dal Servizio fitosanitario del MIPAAFT (*Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo*) almeno 30 giorni prima dell'inizio delle spedizioni. Nella fase di esportazione i controlli fitosanitari e il carico della merce sono seguiti passo a passo dagli ispettori del Servizio fitosanitario italiano (regionale) e dagli ispettori coreani. Viene ispezionato il 2% dei frutti di ogni container.

Nonostante l'abbattimento delle barriere fitosanitarie che impedivano al prodotto italiano di raggiungere la Corea del sud, i severi protocolli da seguire per l'export, la formalizzazione degli aspetti burocratici, i rischi di ingenti perdite economiche, in caso di insuccesso della spedizione, rendono molto importante il rispetto rigoroso di tutte le procedure e impongono una gestione coordinata tra le aziende e le istituzioni.

Se anche uno solo degli organismi nocivi vietati in Corea viene individuato durante il controllo, tutta la partita di merce viene scartata ed il frutteto depennato dalla lista. Le dannosità che non devono essere presenti al momento della partenza della frutta per la Corea del Sud sono: i lepidotteri *Argyrotaenia ljunghiana*, *Lobesia botrana*, *Ostrinia nubilalis*; i funghi patogeni *Phialophora malorum* e *Colletotrichum fructigenum*; il batterio *Pseudomonas savastanoi* pv. *savastanoi*; le cocciniglie *Aspidiotus nerii*, *Ceroplastes rusci*, *Hemiberlesia rapax*, *Pseudococcus calceolariae*, *Pseudococcus longispinus*, *Pulvinaria hydrangea* e il tripide *Limothrips cerealium*. Gli ispettori coreani, in caso di presenza sospetta, richiedono una diagnosi ufficiale da parte degli esperti del Servizio fitosanitario.

La merce, dopo il carico, è sottoposta ad uno specifico trattamento chiamato **cold treatment**, che consente di eliminare con certezza l'eventuale presenza di uno degli insetti considerati più pericolosi dalle autorità coreane: la mosca della frutta (*Ceratitis capitata*). Questo trattamento consiste nel refrigerare i frutti all'interno dei container in modo che la temperatura non salga mai sopra i 2,2° C per almeno 18 giorni, durante il viaggio in nave verso la Corea.

La temperatura viene costantemente rilevata e registrata da un computer presente nel container. Per ogni ispezione operano da tre a cinque addetti, l'ispezione del container può durare anche mezza giornata di lavoro.

SERVIZIO DI QUARANTENA

Il Ministero dell'Agricoltura e le Agenzie ministeriali coreane responsabili delle misure fitosanitarie ("agenzie fitosanitarie") possono nominare un Ispettore fitosanitario o addetto alla quarantena preventiva; mentre ciascuna amministrazione locale può nominare un proprio ufficiale di quarantena. L'ispettore fitosanitario, qualora sospetti che il prodotto importato possa includere parassiti, può sottoporlo a controllo di quarantena così come il suo imballaggio (es: in legno) o, se necessario, anche l'intero mezzo di trasporto (nave, aeromobile).

La quarantena può essere richiesta anche dopo lo sdoganamento, nel caso in cui l'ispettore ritenga difficile, a seguito di controllo effettuato, confermare la presenza o meno di organismi nocivi nei prodotti dell'agricoltura, può altresì richiedere l'ispezione ed il controllo nel sito di produzione/coltivazione.

Le procedure necessarie relative al metodo di ispezione e alla procedura di [Quarantena POST-ENTRY](#), sono stabilite dall'ordinanza del Ministero dell'alimentazione, dell'agricoltura, delle foreste.

Per maggiori informazioni in merito al processo di analisi dei rischi, consultare:
http://qia.go.kr/english/html/Plant/Plant_017-22.jsp

Azioni a seguito sui risultati dell'ispezione

L'ispettore di quarantena può ordinare al proprietario o all'agente di distruggere, rispedire prodotti sottoposti ad ispezione, o intraprendere altre azioni necessarie, nei seguenti casi:

- Prodotti agricoli importati senza un certificato fitosanitario;
- Prodotti agricoli oggetto di un'ispezione di quarantena che sono stati importati, in violazione delle norme, attraverso un porto diverso dal porto di entrata;
- Prodotti vietati o che violano le norme e le procedure di importazione;
- piante importate in violazione delle restrizioni previste dalla normativa;
- prodotti assoggettati a controllo di quarantena che sono stati importati senza essere sottoposti a ispezione, o sottoposti a ispezione con mezzi falsi o illeciti.

TRATTAMENTO FITOSANITARIO

Regolamentazione per il trattamento fitosanitario per l'importazione di piante e vegetali: trattamento, metodo e standardizzazione

A. Scopo del regolamento

Controllare i parassiti e prevenire rischi nocivi previsti durante l'applicazione del trattamento

B. Controllore principale del trattamento

Il trattamento di fumigazione su piante di importazione ed esportazione deve essere effettuato da un ispettore fitosanitario autorizzato, i materiali di imballaggio in legno utilizzati nell'importazione devono essere sottoposti a trattamento termico.

C. Programma di trattamento

In caso di importazione di legno e bambù utilizzando aeromobili, navi, veicoli sospetti di condurre parassiti, l'ispettore sanitario può prevedere un piano di disinfezione per l'intera nave.

D. trattamento standard

La disinfezione di piante e parassiti che non sono stati menzionati nelle norme di trattamento deve essere effettuata in conformità con la natura e le caratteristiche delle piante e degli organismi nocivi similari.

Classification of Treatment Standards

T100 Fruits and vegetables

T101 deciduous fruits (apple, pear etc.)

T102 tropical and subtropical fruits (citrus, coconut, avocado, pineapple, and banana etc.)

T103 nuts: chestnut, ginkgo nut, acorn etc.

T104 vegetables (green vegetables, root vegetables, garden fruits, potato, sweet potato, strawberry etc.)

T200 Plants for propagation

T201 seedlings (seedling, cut flowers, cactus, scions etc.)

T202 bulb, tuber, rhizome

T203 seeds

T300 Grains and dried agricultural products

T301 grains etc. (cereal, pulses, gourd, root and tuber crops)

T302 (dried agricultural products)

T400 Woods and bamboos

T500 Others (rice straw, chaff, dried specimen, vessel etc)

T600 Plant diseases (including nematodes)

Per maggiori informazioni sul metodo di trattamento standard consultare:

http://qia.go.kr/english/html/Plant/Plant_023-27.jsp

DOCUMENTI, CERTIFICATI DOGANALI E DI TRASPORTO

Dichiarazione d'importazione

La dichiarazione di importazione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo e deve riportare la natura, la quantità, il valore della merce e altre informazioni previsti dal Decreto attuativo del *Custom Act*.

La tempistica per la presentazione della domanda è di **trenta giorni** dalla data di spedizione della merce. Se la tempistica non viene rispettata, verrà applicata una sovrattassa. Il limite per il calcolo della sovrattassa è del 2% del valore soggetto a dazio.

I soggetti al cui nome è redatta la dichiarazione di importazione, sono il produttore o il distributore autorizzato.

I momenti in cui deve essere presentata la dichiarazione sono i seguenti:

- prima che la nave entri in porto o prima che l'aereo atterri sul suolo coreano;
- prima che le merci siano immagazzinate nel magazzino doganale.

Le merci devono obbligatoriamente restare presso l'area doganale fino al momento in cui la dichiarazione di importazione non risulta essere accettata.

Fattura commerciale

Le spedizioni verso la Corea del Sud devono essere accompagnate da fattura commerciale (1 originale e 2 copie), redatta in lingua inglese che deve fornire descrizioni accurate e dettagliate sulla merce. L'indicazione del codice HS accelera l'autorizzazione allo sdoganamento.

Le seguenti informazioni devono essere incluse nella fattura:

- Motivo dell'importazione (ad esempio, "campione");
- Valuta (es: Euro);
- Valore unitario indicizzato e valore totale per ciascun articolo;
- Peso/quantità;
- Descrizione del prodotto e voce doganale;
- Incoterms (es: DDP, DOB e CPT)
- Paese o territorio di origine;
- Contatti e telefono del destinatario.

Dichiarazione di origine/ attestazione di esportatore autorizzato

Tra l'UE e la Corea del Sud l'unica prova di origine contemplata è la «**dichiarazione di origine**», **rilasciata dall'esportatore** su una FATTURA o documento equipollente che descriva i prodotti in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

Per usufruire del trattamento preferenziale previsto da tali accordi, è indispensabile ottenere l'**AUTORIZZAZIONE doganale** a dichiarare l'origine preferenziale in fattura.

Valore della spedizione:

- per spedizioni **inferiori a 6.000 €** bisognerà riportare in fattura la dichiarazione di origine preferenziale secondo il testo indicato dall'accordo;
- per spedizioni di **importo superiore a 6.000 €** sarà richiesta un'autorizzazione doganale che conferisce lo status di "esportatore autorizzato" a fare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura.

Per maggiori informazioni sullo status di Esportatore Autorizzato per la Corea del Sud, consultare il sito dell'Agenzia dogane e monopoli: <https://www.adm.gov.it/>

Per ottenere l'autorizzazione a dichiarare l'origine preferenziale in fattura, l'azienda esportatrice dovrà presentare istanza all'Agenzia delle Dogane della provincia in cui ha la sede legale, specificando per quale Paese la richiede.

Lo status di Esportatore Autorizzato è **indispensabile** per beneficiare del **trattamento preferenziale** per le spedizioni verso la Corea Del Sud. La Dogana effettuerà un controllo in azienda per verificare la conoscenza e il rispetto delle regole di origine preferenziale e rilascerà poi un **numero di autorizzazione** che dovrà essere inserito nelle fatture di esportazione verso quel Paese all'interno della dichiarazione di origine preferenziale.

Una volta ottenuto lo status di Esportatore Autorizzato verso la Corea, si può richiedere l'estensione dell'autorizzazione anche ad altri Paesi.

L'esportatore autorizzato deve:

- riportare la seguente dichiarazione di origine – stampata sulla fattura - compilata a mano con inchiostro e in stampatello: “*L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...), dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...*”;
- sottoscrivere con firma autografa la dichiarazione di origine o, in alternativa, consegnare all'Ufficio delle Dogane un impegno scritto con cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine lo identifichi come se avesse apposto la sua firma manoscritta;
- indicare nel riquadro 44 della dichiarazione doganale di esportazione che l'origine è stata attestata sulla fattura o su altro documento equivalente;
- compilare la dichiarazione di origine al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, a condizione che sia presentata nella parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce o entro il termine fissato dalla legislazione della parte importatrice;
- conservare la dichiarazione di origine per almeno cinque anni, a partire dalla data della suddetta dichiarazione, corredata di tutta la documentazione idonea a provare l'origine dei prodotti in questione, fermi restando i più ampi termini di conservazione dei documenti commerciali previsti da altre norme;
- comunicare all'Ufficio delle dogane che ha rilasciato l'autorizzazione ogni eventuale variazione che modifichi le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

La dichiarazione di origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio da parte dell'Autorità emittente e il trattamento tariffario preferenziale deve essere richiesto entro tale termine alle Autorità doganali della parte importatrice.

Per ulteriori informazioni e istruzioni operative consultare i seguenti siti web:

<https://www.adm.gov.it/portale/it/dogane/operatore/atti-amministrativi-general/accordi>

- [*Presentazione dell'Ufficio delle Dogane sull'iter autorizzatorio \(ante nuovo Codice doganale-dell'Unione\) »*](#)
- [*Testo della dichiarazione previsto dall'accordo FTA-Corea »*](#)
- [*Estratto dell'accordo FTA- Corea che disciplina la dichiarazione»*](#)

Certificato fitosanitario

Necessario per l'esportazione di frutta. Allo scopo di ridurre il rischio di diffusione di organismi nocivi per le produzioni agricole, per il settore forestale e per l'ecosistema naturale, i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinati alla Corea del Sud devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario. Il certificato fitosanitario è un documento ufficiale attestante che la merce è stata controllata secondo procedure previste dal paese importatore ed è esente da organismi soggetti a regolamentazione.

I [Certificati fitosanitari di esportazione](#), sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza. L'organo competente è il Servizio Fitosanitario Nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero Agricoltura e dai [Servizi Fitosanitari Regionali](#) (SFR) presso le Regioni. Il personale abilitato all'attuazione della normativa fitosanitaria possiede la qualifica di 'Ispettore Fitosanitario' ed è munito di apposita tessera di riconoscimento.

Lista dei colli (packing list)

Ha la funzione di descrivere il tipo, la natura ed il numero degli imballaggi preparati per la spedizione della merce.

Elementi da indicare nel Packing List:

- eventuale numero del credito documentario e suo ordinante, riferimento alla fornitura;
- la natura dei colli (cartocci, sacchi, casse, pallet, ecc.);
- il numero dei colli;
- le dimensioni dei colli;
- i pesi lordi e netti dei singoli colli ed il totale del peso lordo e netto;
- il contenuto della merce per ogni collo;
- la marcatura apposta sui colli;
- la data di compilazione;
- il timbro e la firma di chi emette il packing list, non sono necessari ma è consigliabile apporli sempre.

Polizza di carico marittima - bill of lading (B/L)

Perfeziona il contratto di trasporto marittimo per la spedizione di cose determinate, ed è rilasciata dal vettore al caricatore, solo ad imbarco avvenuto della merce sulla nave.

La polizza di carico marittima (B/L) è anche titolo rappresentativo della merce, perciò si trasferisce la proprietà della merce mediante la sua girata. È di solito emessa in tre originali più un certo numero di copie non negoziabili, e l'insieme degli esemplari si chiama gioco completo.

Lettera di trasporto aereo - air way bill (AWB)

Il contratto di trasporto aereo si perfeziona mediante l'emissione della lettera di trasporto aereo (AWB), compilata completamente dalla compagnia aerea (o dallo spedizioniere) dietro una lettera d'istruzioni del mittente. L'emissione effettiva della lettera di trasporto aereo si ha quando lo spedizioniere o il vettore ha preso in consegna la merce e prima di essere effettivamente caricata sull'aeromobile.

La lettera di trasporto aereo è emessa in 12 esemplari di cui tre originali. La LTA non è titolo rappresentativo della merce. Il destinatario avvertito dal vettore può quindi presentarsi a ritirare la merce senza esibire il terzo originale della LTA.

DAZI E IMPOSTE

Nel quadro dell'accordo di libero scambio (*) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea è possibile acquisire lo **status di esportatore autorizzato**. L'Accordo è definitivamente e pienamente operativo, dal 1° luglio 2016 sono stati eliminati i dazi su tutti i prodotti ad eccezione di un numero limitato di prodotti agricoli.

(*) Per maggiori informazioni sull'Accordo vedi § Accordi di libero cambio UE/Corea del Sud

Sul sito delle dogane coreane (KCS - Korea Customs Service) è possibile risalire al valore del dazio dovuto attraverso un form di ricerca, introducendo il codice doganale del prodotto di interesse (come da immagine sotto riportata).

▪ HS CODE	<input type="text" value="0810500000"/>	<input type="button" value="Search"/>
▪ GOODS_NAME	<input type="text" value="kiwi"/>	<input type="button" value="Search"/>

Per il codice 0810500000 (Kiwifruit) il risultato è il seguente:

KCS Tariff D/B List						
HS CODE	GOODS NAM	DITC	REG DATE	TAX RATE	UNIT TAX	STANDARD PRICE
0810500000	Kiwifruit		20180101~ 20181231	5.00	0.00	0
0810500000	Kiwifruit	K-EU FTA Tariff (1)	20180701~ 20181231	22.50	0.00	0

ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO

Etichettatura

L'etichetta deve essere in coreano e comunque definita di concerto con l'importatore. L'importante è che il produttore italiano specifichi il processo produttivo in regola con i certificati fitosanitari richiesti per le procedure di importazione dei prodotti agricoli.

Come già detto, il servizio nazionale di gestione della qualità dei prodotti agricoli (**NAQS**) è responsabile della definizione degli standard di qualità, dell'applicazione dei marchi del paese di origine, dell'applicazione dell'**etichettatura biologica per la frutta fresca**, verdura, cereali e prodotti alimentari trasformati sul mercato e della certificazione biologica e dell'accreditamento sia per i prodotti biologici non trasformati che per i prodotti biologici trasformati.

Il fine di stabilire ordini di commercio equo e proteggere sia i produttori agricoli sia i consumatori, il sistema COOL (Agricultural Food Country of Origin Labelling) è stato implementato nel mese di luglio del 1991.

In base a queste disposizioni, per paese di origine si intende il paese o la regione in cui è stato coltivato o raccolto il prodotto agricolo.

([Legge sull'etichettatura di origine dei prodotti agricoli e della pesca](#))¹.

Il paese di origine è un concetto completamente diverso dal paese di transito, di consegna o esportatore, che non prende in considerazione vari processi come produzione e coltivazione ed indica semplicemente il paese in cui un prodotto è stato scambiato o trasportato.

La qualità dei prodotti agricoli, anche di specie identica, può variare a seconda dei fattori, quali: la regione di coltivazione, il clima, la qualità del suolo, i metodi di coltivazione e il tempo.

Metodo di etichettatura

Quando il paese di origine può essere etichettato sul materiale di imballaggio:

(1) *Posizione*: etichetta su un luogo facilmente identificabile

(2) *Dimensioni lettera* - Superficie di imballaggio almeno 3000 cm²: almeno 20 punti

- Superficie della confezione minima di 50 cm²: almeno 12 punti

- Superficie della confezione inferiore a 50 cm²: almeno 8 punti. Tuttavia, se è difficile etichettare con un formato lettera di almeno 8 punti, è possibile etichettare con lo stesso formato lettera degli altri elementi dell'etichetta.

[Fonte: Agricultural Food Country of Origin Labeling \(COOL\)](#)

Imballaggio in legno

Regolamentazioni di quarantena sui materiali in legno da imballaggio per l'importazione

Tale regolamentazione riguarda:

- Materiale di imballaggio in legno completamente lavorato, quali compensato, pannelli di particelle, pannelli orientati (OSB) che vengono prodotti utilizzando adesivo, calore, pressioni; e l'imballaggio in legno inferiore a 6 mm (segatura, rasatura piana, lana di legno);
- Materiale di imballaggio utilizzato in precedenza (meno di 1/3 dei componenti) ed in parte sostituito con altri materiali in legno trattati. Ogni pezzo aggiunto deve essere contrassegnato. Nel caso in cui siano riparati, i marchi precedenti possono essere cancellati prima di ritirare il tutto e richiedere la marcatura.

Per maggiori informazioni sull'imballaggio in legno, consultare:

http://qia.go.kr/english/html/Plant/Plant_029-37.jsp

.....
1 Act No. 10022, Feb. 4, 2010; Amended by Act No. 10885, Jul. 21, 2011; Act No. 11092, Nov. 22, 2011; Act No. 11690, Mar. 23, 2013; Act No. 11958, Jul. 30, 2013; Act No. 12060, Aug. 13, 2013; Act No. 12119, Dec. 27, 2013; Act No. 12728, Jun. 3, 2014; Act No. 13355, Jun. 22, 2015; Act No. 13383, Jun. 22, 2015; Act No. 14207, May 29, 2016; Act No. 14291, Dec. 2, 2016; Act No. 14902, Oct. 13, 2017;

■ SPEDIZIONE TEMPORANEA

Dal 1° aprile 1979, è possibile esportare temporaneamente con destinazione Corea del Sud secondo le procedure dei carnet ATA.

Il carnet ATA permette l'ammissione temporanea di:

- Materiale professionale
- Fiere e mostre
- Campioni commerciali
- Imballaggi
- Materiale di conforto per i marittimi

Inoltre, il carnet ATA è accettato per:

- Le operazioni di transito
- Le operazioni in traffico postale
- Le merci non accompagnate
- I carnet ATA sono rilasciati dalle Camere di commercio di competenza.

Per maggiori informazioni consultare il sito web di Unioncamere:

<http://www.unioncamere.net/commercioEstero/ata/Corea.htm>

■ CONTATTI UTILI

Italian Chamber of Commerce in Korea

#309, Geumsan Bldg., 750 Gukhoe-daero, Yeongdeungpo-gu - 07236 Seoul

Tel: +82 2 402 4379; Fax: +82 505 409 4379

e-mail: itcck@itcck.org

Web: www.itcck.org



Rete Rurale Nazionale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma

    RETERURALE.IT

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)
nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

